



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Liceo Statale "Vasco - Beccaria - Govone"

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Sportivo – Liceo Classico – Liceo Linguistico
Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale

Piazza IV Novembre n. 4 - 12084 MONDOVI' (CN) - Tel. Sede: 0174/558235 - Fax: 0174/555690

Cod. Mec. CNPS07000P - C.F. 93054670042 - C.U. UFJ92H

www.iliceimondovi.edu.it segreteria@iliceimondovi.edu.it cnps07000p@istruzione.it cnps07000p@pec.istruzione.it

Prot.n. [vedi segnatura xml allegata](#)

Mondovì, [vedi segnatura xml allegata](#)

All'Operatore Economico SKYPOINT SRL

VIA ZORUTTI 145-11

33030 CAMPOFORMIDO

P.I. 02120230301

anche tramite MEPA

CONTRATTO DI FORNITURA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA ACQUISTO DOTAZIONI LABORATORIALI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu
Risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli Asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio,
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" – Azione 2 "Next Generation Labs".
Avviso pubblico AOOGABMI/218 dell'8 agosto 2022 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori".

Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-24961

CUP: I94D22003840006

N.GARA 9162611

LOTTO 1 CIG

989529930F

TRA

II LICEO STATALE "VASCO BECCARIA GOVONE"

rappresentato legalmente dal **Prof. GABETTI Bruno**

Dirigente Scolastico pro – tempore, domiciliato per la sua carica presso il Liceo Statale Vasco Beccaria
Govone,

P.zza IV Novembre, 4 – 12084 MONDOVI' (CN)

Codice fiscale 93054670042

E

L'Operatore Economico SKYPOINT SRL

rappresentato legalmente dal **Sig. COSMACINI MARCO**

nato a UDINE (CN) il 06/01/1975

residente in Via degli Ontani n.28, 33034 FAGAGNA (UD)

Codice fiscale CSMMRC75A06L483G,

PREMESSO

- Che nell'ambito del PNRR Missione 4, componente 1 Investimento 3.0 della Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs, la scrivente istituzione scolastica ha acquisito mediante trattativa diretta con unico operatore economico sul sistema M.E.P.A., *in ottemperanza della determina del DS n° 9756 del 17.06.2023 l'offerta per dotazioni laboratoriali per l'allestimento di nuovi ambienti di apprendimento fissato nel target del progetto*
- Che la procedura d'acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica si è resa necessaria

per l'acquisto di beni, servizi, dispositivi e attrezzature informatiche e non informatiche, nonché dei relativi servizi connessi tramite consultazione nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)

- Il Disciplinare di Fornitura prot.n. 9823 del 17.06.2023 restituito vistato dall'Operatore Economico per la sua approvazione integrale
- Il Capitolato Tecnico prot.n.9820 17.06.2023 restituito vistato dall'Operatore Economico per la sua approvazione integrale
- Vista la Trattativa Diretta Riepilogo_NG3636920 del 27-06-2023 prot.n.10419
- Vista l'Offerta ns prot.n.11101 del 06-07-2023 presentata dell'Operatore Economico SKYPOINT S.r.l. valutata completa e regolare
- Valutate le certificazioni ai fini del requisito DNSH prodotte e compilati gli allegati DNSH Checklist 3_AEE.v.1-DOT LAB FILTRO SOLARE SKYPOINT PROT.N.12046 01.08.2023 e DNSH Checklist 3_AEE.v.1-DOT LAB TELESCOPIO SKYPOINT PROT.N. 12045 01.08.2023
- Vista la richiesta dell'Operatore Economico SKYPOINT S.r.l. di essere esonerato dalla **presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto** ns prot.n. **12047 01.08.2023**
- La Determina del DS n° **12051 del 01.08.2023** di aggiudicazione dell'acquisto di **dotazioni laboratoriali** per l'allestimento di nuovi ambienti di apprendimento fissato nel target del progetto
- Che si è reso noto all'Operatore Economico, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato
- Che fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

Articolo 1 – OGGETTO della FORNITURA

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei beni di cui al Capitolato Tecnico Allegato nonché le seguenti Garanzie e prestazioni:

- **Garanzia del produttore di 3 anni** (non è ammessa la dichiarazione del fornitore del bene) con sostituzione gratuita per tutta la durata
- **INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE e ASSISTENZA:** Si intendono COMPRESI ACCESSORI, MINUTERIE E CABLAGGI SE NECESSARI, CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA IN LOCO NEL LIMITE TEMPORALE DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA.
-

Articolo 2 – MODALITA' di ESECUZIONE della FORNITURA

I termini di consegna e la modalità di esecuzione nonché i servizi accessori richiesti dovranno essere effettuate secondo quanto specificato nel capitolato tecnico.

Il servizio dovrà includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio, posa in opera, installazione e configurazione dell'attrezzatura, nonché asporto di eventuali imballaggi. La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti.

- La consegna dei beni dovrà essere concordata con la stazione appaltante (indirizzi di consegna, termini, modalità ecc).
- Il termine ultimo previsto per la fornitura dei beni oggetto del presente Contratto, previsto in sede di disciplinare di Gara per il giorno 30-09-2023, visti i ritardi nella verifica dei requisiti richiesti dalle indicazioni del PNRR, viene prorogato e **non potrà essere oltre il giorno 31-12-2023; il relativo collaudo concludersi entro e non oltre il 31-12-2023.**
- **Tutte le modifiche contrattuali dovranno essere concordate tra le parti e comunicate tempestivamente via pec, e se riferite alla consegna dei beni, non meno di 5 giorni lavorativi rispetto a tale data.**

Il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Istituzione Scolastica.

Articolo 3 – REQUISITI MINIMI e CARATTERISTICHE della FORNITURA

Il materiale fornito deve avere i requisiti minimi e le caratteristiche di cui all'Offerta presentata dall'Operatore Economico in sede di Trattativa Diretta.

Eventuali indisponibilità di alcuni degli articoli oggetto del contratto di fornitura dovranno essere comunicate tempestivamente via pec, offrendo in sostituzione beni con caratteristiche tecniche paritetiche o migliorative senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante; tali modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA – QUINTO D'OBBLIGO

L'importo del corrispettivo per la fornitura è pari a € **4.999,56** (QUATTROMILANOVECENTONOVANTANOVE/56), IVA inclusa. L'emissione della fattura dovrà avvenire solo a seguito della certificazione di regolare fornitura. La liquidazione di ogni singola fattura, trasmessa attraverso il Sistema di interscambio del MEF (D.M. n. 55 del 03/04/2013), in regime di Split Payment, riportante **codice univoco dell'Istituto UFJ92H Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-24962 CUP: I94D22003840006 e codice CIG 989529930F** verrà effettuata ad esito positivo del controllo dei requisiti ex art. 94-95 D.lgs. n. 36/2023.

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato di cui alla dichiarazione di Tracciabilità depositata agli atti dell'Istituto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i **limiti del quinto** del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 5 – IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 188 del D.Lgs 36/2023. Per le ipotesi di **subappalto**, l'operatore economico dovrà comunicare quali prestazioni subappalta e i dati del subappaltatore

Articolo 6 – INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Ai sensi, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (**CIG 989529930F**) e il codice unico e di progetto (**CUP I94D22003840006**);
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Articolo 7 – VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, paragrafo 2, lettera d) questa amministrazione in qualità di stazione appaltante ha l'obbligo di verificare il nome del destinatario dei fondi (appaltatore e se presente anche subappaltatore).

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

Secondo la normativa vigente, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una **persona fisica**, mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di **società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

A tal fine l'operatore economico, che ha già comunicato i dati in sede di offerta, dovrà obbligatoriamente comunicare i dati del/i il/i titolare/i effettivo/i indicandone oltre che le generalità, **anche la quota effettiva e la data di inizio della proprietà, prima del pagamento delle forniture**.

Articolo 8 – RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, richiedendo specifiche tecniche delle forniture inserite nel capitolato.

Gli interventi previsti nell'ambito delle risorse PNRR sono soggetti alla verifica circa il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio del "Do No Significant Harm", DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

La verifica verrà effettuata in tutte le fasi del contratto (ex ante, in itinere ed ex post) secondo quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e linee guida ministeriali relative al DNSH utilizzando la checklist della "Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" e della "Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud".

La scheda, in base all'allegato alla circolare MEF 33 del 2022 (pag. 99) si applicherà in particolare agli acquisti di:

Dispositivi fissi

- *Computer fissi*
 - o Computer desktop (desktop)
 - o Computer desktop integrati
 - o Desktop thin client
- Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)
- *Display di computer (monitor)*
- *Server*
- *Stampanti*

Dispositivi portatili

- *Computer portatili*
 - o Computer portatili (notebook)
 - o Notebook 2 in 1
 - o Mobile thin client
 - o Stazioni di lavoro mobili
- *Tablet*

Le verifiche ex ante sugli articoli offerti saranno effettuati secondo i seguenti principi ambientali:

- **RISPETTO ALLA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:**
- Presenza sui prodotti elettronici acquistati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente.

In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE
- **RISPETTO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE:**
- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043. Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:
 - ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto)
 - EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)
- **PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO:**
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente)

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

A tal fine l'operatore economico dovrà produrre, ove non prodotto in sede di offerta, la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dalla normativa sul principio DNSH.

Articolo 9 – RISCHI da INTERFERENZE e ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 41, COMMA 14, DEL D.LGS. N. 36/2023)

Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81): l'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze". Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- Servizio di trasporto e consegna presso le singole sedi dell'Istituzione Scolastica
- Servizio di montaggio, inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.
- Collaudo, le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti e del collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante

- Servizio di asporto imballaggi, il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili da destinare al riciclaggio.
- Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della Scuola e degli Studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;

I costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DUVRI sono compresi nell'importo posto a base d'asta. Entro il termine previsto in capo al fornitore per la presentazione del Piano della Consegna, Installazione e del Collaudo, provvederà ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti della trattativa, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

• **Oneri della sicurezza:** per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo della fornitura deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

Articolo 10 – CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE

Non viene richiesta per la presente fornitura la garanzia DEFINITIVA su richiesta dell'Operatore Economico prot.n. 12047 dell'01.08.23. Vista la possibilità delle stazioni appaltanti di applicare il parere ANAC 140/2019 e di non richiedere la GARANZIA DEFINITIVA per affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 anche in assenza delle motivazioni previste dal comma 11 dell'art.103 del Codice degli appalti (operatore di comprovata solidità e miglioramento economico), questa Stazione Appaltante, aderendo a questa opzione, ritiene di evitare un aggravio per l'Operatore Economico al quale andrebbe richiesta una garanzia definitiva in presenza di un importo esiguo della fornitura.

Articolo 11 – COLLAUDO

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura (anche parziale), i beni consegnati e/o installati/montati oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall'Istituzione scolastica (Stazione Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo ha anche il compito di verificare l'idoneità dell'attrezzatura alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale d'uso, nonché la corrispondenza del Prodotto alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e richieste nel capitolato tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili, la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà intervenire per la risoluzione del problema che potrà prevedere anche la sostituzione delle apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. In ogni caso il collaudo dovrà essere concluso entro e non oltre il **31-12-2023**, salvo proroghe da concordare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

Articolo 12 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna delle attrezzature, e dopo il collaudo delle stesse. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72).

Trattandosi di fondi europei, il pagamento della fattura è subordinato al collaudo degli articoli, nonché all'erogazione dei fondi ministeriali, nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante per gli interessi moratori su un eventuale ritardato pagamento previo rispetto delle tempistiche di collaudo da parte della stazione appaltante e delle procedure di inserimento sulle piattaforme.

L'efficacia del presente atto e di tutti gli atti conseguenti è subordinata all'effettiva concessione dei fondi e al mancato esercizio, da parte dell'Autorità di gestione, del diritto di recesso, della risoluzione e di ogni meccanismo sanzionatorio che possa pregiudicare l'effettiva concessione dei fondi (**vedi allegato Accordo di Concessione CNPS07000P-118373-ACPROT-M4C1I3.2-2022-962-P-24961-18-03-2023**). **Le relative Fatture elettroniche che dovranno tassativamente indicare i Codici CUP e CIG nei campi corretti dovranno essere emesse con scadenza a 90 gg. pena rifiuto delle stesse.**

Articolo 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'operatore economico si impegna ad assicurare di

A) Aver assolto, ove richiesto dalla normativa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità (L. 68/1999).

B) Aver assolto, ove richiesto dalla normativa, all'obbligo di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per il calcolo del 30% (**articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021**) l'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Es.: l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36. Il requisito è necessario anche per attività connesse o strumentali; rientrano in tali attività, per esempio, il subappalto o l'avvalimento operativo. Non è necessario invece se l'attività non è funzionale all'appalto né se si tratta di prestazioni contrattuali diverse da quelle principali o relative alla categoria prevalente. Salvo il caso di eccezioni motivate, tali requisiti operano di diritto, anche se non contenuti nei documenti di gara.

PREVISIONE DI UNA QUOTA INFERIORE PARI AL 20%

MOTIVI DI DEROGA:

- IMPORTO RIDOTTO DEL CONTRATTO
- MERCATO DI RIFERIMENTO
- SCARSA OCCUPAZIONE FEMMINILE NEL SETTORE
- NECESSITA' DI ESPERIENZA O DI PARTICOLARI ABILITAZIONI PROFESSIONALI
- ASSUNZIONE DI UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORI A TRE

Articolo 14 – FORZA MAGGIORE

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Articolo 15 – RISOLUZIONI E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. di preavviso rispetto alla data di recesso.

Articolo 16 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI

Sarà prevista l'applicazione delle seguenti penali:

Le penali si applicano laddove, al di fuori delle ipotesi di esclusione (OO.EE. Con più di 50 dipendenti), l'O.E. sia inadempiente in relazione a: a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; b) mancata produzione della dichiarazione

relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; c) mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne; d) altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali. Nei casi di cui sopra, le quantificazioni consisteranno in una **sanzione giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 20% dell'ammontare netto del contratto** (art. 50 D.L. 77/2021). Inoltre nel caso di cui alla lettera a) si prevede l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR.

- In caso di mancata conferma dell'offerta in fase di aggiudicazione, ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa). È fatto salvo il risarcimento di ogni e qualsiasi maggior danno subito dall'Istituto medesimo

Eventuali irregolarità nell'esecuzione del contratto, secondo quanto indicato nel presente contratto, costituirà motivo di recesso dello stesso e segnalazione all'Anac per inadempimento contrattuale, secondo le normative vigenti.

Articolo 17 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del PIEMONTE entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Tutte le controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di CUNEO rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi del Regolamento 679/2016 e ss.mm.ii. Il responsabile del trattamento dati è il D.S. protempore.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Articolo 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 36/2023.

Articolo 20 – ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta elettronica certificata cnps07000p@pec.istruzione.it o attraverso il sistema di comunicazione MEPA.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs n.36/2023, è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno GABETTI.

In Allegato:

- 1) Capitolato tecnico da restituire firmato
- 2) Patto di integrità firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Bruno GABETTI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate